

Profili storico-canonici della "Mission de France" nel contesto organizzativo ecclesiastico

Ciro Tammaro

SOMMARIO: 1. Introduzione: la peculiare impronta territorialista nell'organizzazione della Chiesa secondo il Codice pio-benedettino / 2. La Mission de France: fondamento storico-giuridico e caratteristiche strutturali / a) Presupposti sociali e pastorali dell'istituto. Il seminario di Lisieux / b) La disciplina provvisoria: lo statuto triennale "ad experimentum" del 1949 / c) La Cost. ap. "Omnium Ecclesiarum" del 1954: la Mission de France come prelatura "nullius" / d) La legislazione del 1988: la "Loi propre de la Mission de France" / 3. Valutazioni conclusive

1. Introduzione: la peculiare impronta territorialista nell'organizzazione della Chiesa secondo il Codice pio-benedettino

E' noto che uno dei principi fondamentali che ispiravano l'organizzazione ecclesiastica nel Codice di Diritto Canonico del 1917 era il criterio di territorialità, inteso in termini quasi assoluti.

Se prendiamo, infatti, come punto di riferimento iniziale i canoni del Libro I "De personis" e, in particolare, la parte I di esso, cioè la parte "De clericis", il linguaggio del CIC '17 sembra chiaro in proposito: "territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales";¹ "Territoria quae erecta non sunt in dioeceses reguntur per Vicarios vel Praefectos apostolicos...";² "Praelati qui praesunt territorio proprio, separato ab omni dioecesi..."³ e non mancano altri esempi analoghi.

¹ CIC 1917, can. 216.

² Ibid., can. 293.

³ Ibid., can. 319.

La tendenza del Codice abrogato era di attribuire la giurisdizione, dunque, secondo criteri territoriali: la Chiesa Universale, in relazione alla cura dei fedeli, era intesa come divisa in parti, in zone geografiche, ognuna delle quali corrispondeva ad una diocesi, con a capo un Vescovo.⁴ Siccome, però, non sempre era possibile costituire una diocesi in queste porzioni territorialmente determinate, il CIC precedente riconosceva altre strutture giurisdizionali, la cui delimitazione era realizzata ugualmente in base al citato principio di territorialità: è il caso, ad esempio, delle prelature "nullius".⁵

A norma del CIC '17, can. 110, quello di Prelato era titolo generico attribuito "in iure" a tutti i chierici titolari di giurisdizione in foro esterno.⁶ Tuttavia, questo termine era solitamente usato solo per i Prelati "nullius", giacchè nelle loro persone il titolo onorifico coincideva con la denominazione stessa dell'ufficio di cui erano investiti, che era legato ad una specifica configurazione di circoscrizione ecclesiastica.⁷ Difatti, nel CIC '17 i Prelati "nullius" (sottinteso "dioecesis", cioè di nessuna diocesi) erano i Prelati investiti

⁴ Per quanto concerne la valenza del principio di territorialità nella storia della Chiesa, va osservato che, malgrado la rigorosa impostazione del CIC 1917, i limiti spaziali entro i quali la Chiesa si è organizzata, in origine, erano niente altro che fattori di localizzazione delle diverse comunità cristiane. La cosa importante era semplicemente la delimitazione delle comunità, non il fatto che ciò avvenisse mediante un criterio territoriale. Tuttavia, se questa scelta preferenziale per il principio territoriale e, di conseguenza, per l'unità della giurisdizione, da un lato, corrispondeva ad una sorta di mimetismo in rapporto alle strutture amministrative dell'Impero Romano, che va sotto il nome di principio di adattamento, per cui la comunità cristiana si dispensava dal fissarsi da sé i propri confini, dall'altro, era essenzialmente una scelta di opportunità pratico-organizzativa: una scelta per il buon ordine, che sarebbe stato evidentemente minacciato se ogni Vescovo avesse potuto intervenire negli affari delle Chiese vicine (sulla questione, nel dettaglio cf. C. TAMMARO, *Appunti sulla natura e struttura del rapporto di giurisdizione tra Pastore e fedeli nella tradizione evangelica e nella dottrina teologico-canonica medievale*, in "Fidelium Iura" 14 [2004], p. 161-182).

⁵ Cf., in merito, per quanto concerne il profilo evolutivo di tali circoscrizioni, l'interessante trattazione effettuata da A. VIANA, *Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona, 2002, p. 87. ss., e per un breve commento a questo volume C. TAMMARO, *Recensione ad A. Viana, Derecho canónico territorial*, in "Antonianum" 78 (2003), p. 387-390.

⁶ G. DALLA TORRE, *Prelato e prelatura*, in "Enciclopedia del diritto", XXXIV, Milano, 1985, p. 973-975.

⁷ Per la storia di queste istituzioni: N. DEL RE, *Prelati nullius*, in "Dizionario Ecclesiastico", III, Torino, 1958, p. 319 ss..

del governo di un territorio determinato, con un clero ed un popolo proprio, non appartenente ad alcuna diocesi (can. 319 §1).

Questi Prelati, la cui figura giuridica venne nel tempo a modellarsi su quella storicamente antecedente degli Abati "nullius",⁸ erano equiparati agli Ordinari "locorum" per quanto atteneva alla potestà di giurisdizione.⁹ In luogo di queste figure giuridiche, nonché della complessa e articolata disciplina del Codice precedente (cann. 319-327), il nuovo Codice prevede le prelature ed abbazie territoriali, dettando per esse una disciplina semplificata che le equipara alle diocesi (can. 368).

Nonostante tale impostazione rigorosa, la Chiesa ha sempre utilizzato nella storia il criterio personale per la creazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, ogni volta che ragioni pastorali specifiche impedissero a determinati gruppi di fedeli di ricevere con efficacia la "ordinaria cura animarum" da parte delle strutture diocesane.¹⁰

⁸ Informazioni in merito: J. BAUCHER, *Abbaye nullius*, in "Dictionnaire de droit canonique", I, Parigi, 1935, p. 16-29.

⁹ Circa le prelature ed abbazie *nullius*, nel dettaglio, cf. E. KIENITZ, *Die Rechtstellung der gefreiten Abte und Prälaten*, in "Theologie und Glaube" 23 (1933), p. 590 ss. Per l'esame particolareggiato di un caso peculiare di giurisdizione quasi-episcopale, cf. J. ESCRIVÀ DE BALAGUER, *La Abadesa de Las Huelgas*, Madrid, 1944.

¹⁰ Per una rassegna delle circoscrizioni ecclesiastiche personali nell'odierno contesto normativo, cf. C. TAMMARO, *Animadversiones quaedam de circumscriptionibus non territorialibus in disciplina iuridica vigenti*, in "Apollinaris" 76 (2003), p. 727-747. Va detto, in concreto, che tali circoscrizioni presentano tutte almeno due elementi comuni con la *Mission de France*, che costituisce, in questo senso, un fondamentale modello storico di riferimento; innanzitutto i fedeli aventi domicilio nel territorio in cui esse svolgono la loro attività pastorale rimangono vincolati — come nella Missione — ad una doppia peculiare giurisdizione: una di natura territoriale e l'altra di tipo personale. La prima — di contenuto generale — si instaura nei confronti dell'Ordinario del luogo; la seconda — di contenuto speciale o generale, ma mai esclusiva (tranne nel caso delle diocesi personali, in cui l'Ordinario del luogo non ha alcuna potestà su tali fedeli, per cui viene meno la stessa doppia giurisdizione) —, nei riguardi del Prelato della Missione, che necessitano di adeguata coordinazione: "Quod spectat ad elementia personalia quae relativam communitatem ecclesiasticam complent, circumscriptiones personales duplici fidelium pertinencia ad structuram personalem ac illam domicilii territorialem denotantur (dioecesem vel instituta equiparata). Itaque, fieri non potest ut coetus fidelium, in quo effectum habent seu Pastoris personalis, seu Pastoris territorialis iurisdictionis, curari possit, non instaurata inter illos aliqua coordinationis specie in eorum munerum exercitio" (ibid., p. 738). Inoltre, le circoscrizioni personali abbisognano di norme speciali determinanti gli aspetti specifici di ogni concreta struttura, così come anche la *Mission de France*, come si vedrà, fruisce di una legislazione speciale (sul punto cf. J. I. ARRIETA, *Le circoscrizioni personali*, in "Fidelium Iura" 4 [1994], p. 214-215).

D'altra parte La *Mission de France* rappresenta un'applicazione molto interessante di tale criterio, per via della sua disciplina e dei suoi caratteri strutturali peculiari. Essa costituisce il precedente di maggior rilievo delle circoscrizioni personali attualmente esistenti nell'ordinamento canonico.¹¹ In questa sede ci si propone, appunto, di esaminare il complesso *iter* storico-giuridico che ha condotto alla creazione di tale figura giuridica.

2. La Mission de France: fondamento storico-giuridico e caratteristiche strutturali

a) Presupposti sociali e pastorali dell'istituto. Il seminario di Lisieux

E' stato nel XX secolo che la Chiesa ha subito importanti trasformazioni organizzative, tra cui l'istituzione delle circoscrizioni ecclesiastiche personali contemplate nell'ordinamento canonico vigente.

Indubbiamente, il precedente storico più diretto e rilevante di tali strutture organizzative personali è la *Mission de France* — un corpo mobile di presbiteri dediti alla recristianizzazione della nazione francese — eretta nel 1954 in prelatura "nullius", ma con una finalità totalmente diversa da quella che il CIC 1917 prevedeva nel disciplinare tale tipo di prelatura.¹² Come si vedrà più avanti, si trattava di una "fictio iuris":¹³ non rientrando le prelatore non territoriali nella struttura del Codice, si utilizzò una figura giuridica che avrebbe permesso, mediante una normativa particolare adeguata, di conseguire gli stessi obiettivi di una prelatura di tipo personale.

Fin dal sec. XVIII, la scristianizzazione cominciò ad estendersi notevolmente nel territorio francese, sotto l'influenza dell'ateismo diffuso dalla massoneria, unito alla scarsità di clero in vaste zone del

¹¹ Per un esame dei documenti conciliari e normativi inerenti ai rapporti tra l'istituto in esame e le strutture personalistiche vigenti nell'attuale panorama organizzativo ecclesiastico, cf. C. TAMMARO, *La posizione giuridica dei fedeli laici nelle prelatore personali*, Roma, 2004, specialmente p. 64-98.

¹² Per un'analisi minuziosa circa l'elasticità del significato corrispondente ai termini *prelato* e *prelatura* nella storia dell'organizzazione ecclesiastica, cf. J. MIRAS, *La noción canónica de "praelatus". Estudio del Corpus Iuris Canonici y sus primeros comentaristas (siglos XII al XV)*, Pamplona, 1987; IDEM, *"Praelatus": de Trento a la primera codificación*, Pamplona, 1998. Vedi anche M. BLANCO, *La noción de prelado en la lengua castellana (siglos XII-XVI)*, Pamplona, 1989.

¹³ J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica*, p. 67.

paese.¹⁴ Durante il sec. XIX, il fenomeno crebbe a tal punto, che Leone XIII e, più tardi, Pio X portarono l'attenzione dell'episcopato francese su tale situazione,¹⁵ sottolineando in modo chiaro la necessità di realizzare una intensa opera pastorale a fronte dell'aumento dell'ignoranza e dell'indifferenza religiose. Poco a poco, negli ambienti ecclesiastici andò formandosi una chiara coscienza delle dimensioni del problema e dell'urgenza della sua risoluzione. Si profilavano, come cause ostacolanti dell'azione apostolica adatta a contrastarlo:

- 1) l'isolamento e la penuria di clero nelle zone rurali;
- 2) la diseguale distribuzione di sacerdoti tra le diverse diocesi;
- 3) la scarsa coordinazione dell'azione pastorale, che cominciò a divenire più grave con l'emigrazione dalla campagna ai centri urbani.

La situazione raggiunse livelli smisurati negli anni immediatamente precedenti la Seconda Guerra Mondiale. Allo stesso tempo, l'attività dei Vescovi francesi era caratterizzata da un eccessivo individualismo: a malapena essi si riunivano, per il fatto di non comprendere il problema nelle sue esatte dimensioni e per il timore per le reminiscenze di gallicanesimo che tali riunioni avrebbero potuto suscitare a Roma.¹⁶ Tale atteggiamento cambiò dopo la Prima Guerra Mondiale: fin dal 1919 cominciarono di nuovo a riunirsi periodicamente i Cardinali e gli Arcivescovi francesi, con l'autorizzazione della S. Sede, per discutere le questioni di maggiore

¹⁴ J. FAUPIN, *La Mission de France : histoire et institution*, Tournai, 1960, p. 11-14.

¹⁵ LEO PP. XIII, Ep. enc. *Depuis le jour*, 8.9.1899, in "Leonis XIII Pontificis Maximi Acta", 19 (1899), p. 157; PIUS PP. X, *documento diretto ai Vescovi e Arcivescovi di Francia, riuniti in occasione del Secondo Congresso delle missioni diocesane (1911)*, in AAS 3 (1911), p. 268.

¹⁶ Cf. D. PERROT, *Les fondations de la Mission de France*, Paris, 1987, p. 53; vedi pure J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica de las prelaturas personales en el Concilio Vaticano II*, Pamplona, 1986, p. 68: "Poco a poco, en los ambientes eclesíasticos se va tomando una clara conciencia de la magnitud del problema y de la urgencia de su resolución. Se perfilan, como causas paralizadoras de la acción apostólica que sería precisa para contrarrestarlo: el aislamiento y la escasez de clero en las zonas rurales, el desigual reparto de sacerdotes entre las diversas diócesis, y la escasa coordinación de la acción pastoral, que comienza a hacerse más urgente con las emigraciones desde el campo a los núcleos urbanos. La situación toma proporciones desmesuradas en los años inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, la actuación de los Obispos franceses adolecía de un excesivo individualismo: apenas se reunían, por no captar el problema en sus exactas dimensiones, y por el temor a las reminiscencias de galicanismo que tales reuniones pudieran suscitar en Roma".

importanza a livello nazionale. Uno dei personaggi che più si impegnò per la soluzione di tali problemi fu il Card. Suhard, che, durante gli anni in cui fu a capo della diocesi di Reims — dal 1931 al 1940 — poté constatare la profonda scristianizzazione prodotta in certe zone della sua diocesi. Ciò lo spinse a mettere in pratica con successo alcune esperienze di comunità di sacerdoti che avrebbero costituito il germe della *Mission de France*.

Sotto l'impulso del Card. Suhard, l'Assemblea dei Cardinali e Arcivescovi decise il 24 luglio 1941 di istituire a Lisieux il seminario della *Mission de France*. Lo stesso Cardinale comunicò tale decisione, due mesi più tardi, a tutti i Vescovi francesi, tramite un documento in cui esponeva i motivi e le finalità del suddetto seminario.¹⁷ Comunicò loro, inoltre, che avrebbero potuto inviare lì sacerdoti e seminaristi delle loro rispettive diocesi, che fossero disposti a dedicarsi a tale attività pastorale. Parallelamente a tutta la sua incessante attività in favore della Missione, Suhard insistè sul fatto che la causa dell'erezione di questo seminario era da individuare nella scristianizzazione di varie regioni francesi che richiedeva una improrogabile azione missionaria, equiparabile a quella che si realizzava nei paesi pagani.¹⁸ E indicava costantemente i mezzi che la *Mission de France* avrebbe dovuto utilizzare per questa azione: formare sacerdoti secondo la spiritualità specifica che quella determinata opera missionaria richiedeva — la cui pretesa non era di far rinascere la fede, bensì di trasmetterla a persone che non la possedevano affatto — e creare gruppi di presbiteri che facessero vita comune.

Tali sacerdoti sarebbero stati, in seguito, distribuiti in piccole comunità missionarie per le diocesi della Francia che soffrivano di una più profonda scristianizzazione come conseguenza di una maggiore carenza di clero. Pertanto, all'origine della *Mission de France* si rileva la necessità di un apostolato speciale, diretto a far fronte ad un grave problema pastorale della Chiesa in Francia: fornire ai Vescovi "sacerdoti missionari", che svolgessero il loro compito in quelle diocesi più colpite dalla perdita massiva della fede cristiana, particolarmente, tra i ceti proletari e in alcuni ambienti rurali.¹⁹ Questa

¹⁷ J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 21-22.

¹⁸ *Ibid.*, p. 25-26.

¹⁹ J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica*, p. 70: "Nos encontramos, por tanto, ante un *apostolado específico*, dirigido a remediar un grave problema pastoral

nascente impresa necessitava, senza dubbio, di una forma giuridica. Il fine pastorale doveva essere rivestito dell'involucro giuridico adatto a garantire la sua continuità ed efficacia, soprattutto, trattandosi di un movimento di aggregazione di chierici diocesani; il che implicava una serie di problemi circa l'incardinazione e l'effettiva disponibilità e mobilità di questi sacerdoti, cose non facili da risolvere nell'ambito della rigida disciplina codiciale in tale materia.

Perciò, Suhard, nel suo documento rivolto ai Vescovi francesi, inserì un "remarques d'ordre canonique"²⁰ riferito al seminario eretto a Lisieux. In tali "osservazioni canoniche", si concepiva, per il momento, la Missione come un seminario che, di fatto, era interdiocesano, destinato alla formazione di sacerdoti secolari che evangelizzassero i territori corrispondenti alle diocesi meno favorite. Tuttavia, non avrebbe potuto essere interdiocesano di diritto, perchè ciò avrebbe presupposto l'intervento della S. Sede: cosa alquanto impensabile nel momento in cui la *Mission de France* stava iniziando il suo cammino; per questo venne eretta giuridicamente come seminario della diocesi di Lisieux.

L'idea di Suhard urtava contro due ostacoli importanti nella normativa del 1917: l'organizzazione territoriale prevista dal Codice, e la rigorosa esigenza che ciascun sacerdote rimanesse permanentemente incardinato nella diocesi in cui avrebbe dovuto prestare il suo servizio, che era abitualmente quella di origine. Questa stabilità del clero nelle disposizioni del Codice precedente difficilmente avrebbe potuto permettere l'esistenza di un corpo di sacerdoti dotati di eccezionale mobilità, di modo che potessero essere disponibili per svolgere il loro compito missionario nel luogo in cui ce ne fosse stato bisogno in ciascun momento. Per risolvere questi problemi, il Card. Suhard pensò ad un complesso sistema di autorizzazioni del proprio Ordinario, escardinazione dalla diocesi di origine e corrispondente incardinazione in altra diocesi meno favorita o nella diocesi di Lisieux, ecc.²¹

de la Iglesia en Francia: suministrar a los Obispos "sacerdotes misioneros", que desempeñan su trabajo en esas diócesis más afectadas por la pérdida masiva de la fe cristiana, y particularmente en los medios obreros y en algunos sectores rurales".

²⁰ J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 22-25.

²¹ J. MARTINEZ TORRÓN, *La configuración jurídica*, p. 71 e 71 nota 96: "Todo ello, además de restar movilidad al clero incorporado a la Misión de Francia, planteaba numerosas dificultades de aplicación práctica. Por ejemplo, la necesidad de acuerdos

Nonostante tali questioni, il seminario cominciò a funzionare nell'ottobre 1942, con un numero di trenta alunni, che andò aumentando di anno in anno, allo stesso modo delle comunità sacerdotali inviate dalla Mission de France alle diverse diocesi.²²

b) La disciplina provvisoria: lo statuto triennale "ad experimentum" del 1949

Tuttavia, la necessità di uno statuto giuridico proprio si faceva notare ogni volta con più insistenza, di modo che i promotori della Missione lavorarono su questo problema per vari anni, occupandosi di adattare i loro desideri alle esperienze di funzionamento di tale figura organizzativa che si andavano via via realizzando e alle possibilità che il Codice del 1917 lasciava aperte.²³

Dopo lunghi studi, l'Assemblea dei Cardinali e Arcivescovi adottò un testo, il 3 marzo 1949. Prima dell'approvazione della S. Sede, presentò un nuovo progetto, in cui vennero recepite le indicazioni ricevute da Roma. Quest'ultimo fu approvato, il 10 maggio 1949, per tre anni, "ad experimentum".²⁴ Con questo statuto provvisorio, si erigeva la *Mission de France* in persona morale, distinguendola espressamente dal seminario che operava al suo servizio. Veniva confermata anche la sua finalità missionaria,²⁵ con una

entre el Obispo de Lisieux, donde muchos de esos sacerdotes estarían incardinados, y los Obispos de las diócesis donde prestarían sus servicios, en orden al sostenimiento de dichos presbíteros". Per un esame approfondito delle questioni tecnico-giuridiche che dovettero affrontarsi nella Missione in ordine all'incardinazione dei chierici, cf. J. M. RIBAS, *Incardinación y distribución del clero*, Pamplona, 1971, p. 99-121.

²² J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 30-31.

²³ J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica*, p. 72.

²⁴ *Statut canonique provisoire de la Mission de France (10 mai 1949)* citato in J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 39-41.

²⁵ "1. La Mission de France est une institution créée par l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, approuvée et érigée en personne morale par le Saint – Siège, selon les normes du droit canonique. Elle ne s'identifie pas avec le séminaire qui est à son service.

2. Le but de la Mission de France est de donner aux diocèses les plus dépourvus de prêtres, un clergé supplémentaire, animé d'un esprit missionnaire adapté à la France et destiné à des régions particulièrement déchristianisées" (Ibid., art. 1 e 2, p. 39).

breve descrizione dei suoi metodi apostolici caratteristici.²⁶ Per risolvere i problemi relativi alla incardinazione del clero dedito alla Missione, lo statuto prevedeva che gli alunni si incardinassero nelle loro diocesi di origine o in altra di loro scelta; però il Vescovo di tale diocesi avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione in base alla quale veniva permesso di appartenere alla *Mission de France*. A capo della suddetta persona morale si trovava una Commissione episcopale, presieduta da uno dei suoi membri.

L'Assemblea dei Cardinali e Arcivescovi, elaborando lo statuto, stabilì che venisse nominato un Delegato generale di tale Commissione per i missionari; al Delegato furono assegnati alcuni poteri specifici, che egli avrebbe esercitato in virtù dell'autorità canonica attribuita alla Missione dallo statuto provvisorio. Tuttavia, la *Mission de France* non aveva una vera e propria potestà di giurisdizione; di fatto, l'art. 15 dello statuto disponeva che i sacerdoti appartenenti ad essa dipendessero disciplinarmente dalla diocesi in cui svolgevano il loro ministero. I poteri decisori del Delegato generale — oltre ad altre facoltà di tipo amministrativo — si riducevano alla fissazione o modifica del luogo in cui i sacerdoti missionari avrebbero dovuto svolgere il loro lavoro.²⁷

La nuova normativa particolare, approvata provvisoriamente per la *Mission de France*, costituiva un notevole passo avanti rispetto alla peculiare situazione in cui essa andava svolgendo la sua opera pastorale fin dalle origini. Nonostante ciò, lo statuto si imbatté in diversi e seri problemi di applicazione pratica, fino al punto che, a stento, riuscì a decollare, senza contare — nel 1953 — l'inconveniente della temporanea chiusura del seminario della Missione.²⁸ Perrot, Delegato generale della Commissione episcopale per la *Mission de France*, nel marzo 1954 presentò un'informazione

²⁶ "11. Les méthodes d'apostolat seront celles approuvées par l'Eglise. Deux points en particulier, retiendront l'attention de la Mission de France:

- a) un travail à caractère plutôt missionnaire, tel que le requièrent les zones auxquelles la Mission de France est surtout destinée;
- b) un travail "en équipe" autant que possible, comme le réclame la situation.

En outre, une grande importance sera donnée à l'esprit et à la pratique de la pauvreté" (Ibid., art. 11, p. 40).

²⁷ J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 42-43.

²⁸ J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 50-51.

alla S. Sede, in cui denunciava alcune irregolarità relative alla situazione canonica di alcune comunità di sacerdoti missionari e segnalava, nello stesso tempo, le cause che avevano provocato l'inefficacia concreta dello statuto del 1949: tutte derivanti da difficoltà sorte nei rapporti con i Vescovi diocesani.²⁹

Perrot concludeva la sua informazione con una serie di petizioni circa l'organizzazione che avrebbe dovuto caratterizzare la *Mission de France* per poter assolvere al suo incarico; tra queste, che i sacerdoti della Missione costituissero effettivamente un corpo interdiocesano, e che si designasse un'autorità centrale: una Commissione episcopale che ricevesse il suo potere dalla S. Sede, o un Ordinario nominato ugualmente dalla S. Sede, allo stesso modo come avveniva con il Vicario per le forze armate.³⁰ Prima della informazione di Perrot, tuttavia, l'Assemblea dei Cardinali e Arcivescovi francesi - il 12 ottobre 1953 - aveva approvato un nuovo progetto di statuto, elaborato dal Card. Liénart, allora Presidente della Commissione episcopale per la *Mission de France*.

Questo progetto, presentato alla S. Sede nel novembre dello stesso anno, non avrebbe, però, mai visto la luce.

c) La Cost. ap. "Omnium Ecclesiarum" del 1954: la Mission de France come prelatura "nullius"

Concepita originariamente — dal punto di vista giuridico-canonico — come un seminario, la *Mission de France* aveva realizzato il suo sforzo di recristianizzare attraverso le numerose vicissitudini a cui era andata incontro durante la sua storia giuridica. Si è già visto che la sua prospettiva principale — sul piano organizzativo — era creare un corpo mobile di sacerdoti che si impegnassero con spirito missionario nelle diocesi francesi; e che uno dei più seri ostacoli in cui si era imbattuta era la necessità che il clero appartenente alla Missione

²⁹ Ibid., p. 65-66.

³⁰ J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica*, p. 74-75: "Perrot concluía su informe con una serie de peticiones en torno a la organización que debía caracterizar a la Misión de Francia para poder cumplir su cometido; entre ellas, que los sacerdotes de la Misión constituyeran realmente un cuerpo interdiocesano, y que se designara una autoridad central: una Comisión Episcopal que recibiera su poder de la Santa Sede, o un Ordinario nombrado asimismo por la Santa Sede, al modo como se hacía con el Vicario para las Fuerzas Armadas".

dovesse rimanere incardinato in una determinata diocesi, il che la privava dell'agilità necessaria per realizzare i suoi fini apostolici.

L'unica soluzione praticabile era ottenere la possibilità di incardinare a sè i propri sacerdoti, per poterli poi distribuire per tutta la Francia, in base alle esigenze che si fossero verificate. Questa soluzione condusse alla Cost. ap. "Omnium Ecclesiarum" del 1954,³¹ con la quale la *Mission de France* veniva eretta in prelatura "nullius", e le veniva assegnato il territorio della parrocchia di Pontigny.³² Tale documento prevedeva un'ipotesi di concorso di giurisdizioni, *erga clericos*, la prima — atipica — di natura territoriale e personale allo stesso tempo, che vincolava i chierici appartenenti alla Missione al Prelato, per effetto dell'incardinazione nella prelatura di Pontigny; la seconda, di natura territoriale, che assoggettava tali chierici alla potestà giurisdizionale dei Vescovi diocesani nelle rispettive circoscrizioni diocesane, per quanto concerneva l'attività pastorale e l'apostolato ivi svolti.³³ La disciplina contenuta in questa Costituzione apostolica fu completata mediante la "Loi propre de la Mission de France", approvata l'anno seguente.³⁴ Esiste in tale documento un dato che richiama subito l'attenzione: il riferimento alla *Mission de France* come "consociatio cleri saecularis". Mai prima d'allora si era utilizzato tale termine per designare la Missione. Se in quella occasione veniva usato, stavolta era per sottolineare il carattere strumentale della prelatura recentemente costituita: la nuova struttura giurisdizionale, di

³¹ PIUS PP. XII, Cost. ap. *Omnium Ecclesiarum*, 15.8.1954, in AAS, 46 (1954), p. 567-574.

³² Ha dettagliatamente trattato l'argomento: J. DENIS, *La prèlature "nullius" de la Mission de France*, in "L'Année Canonique" 3 (1954-55), p. 27-36.

³³ J. Manzanares fa osservare che, difatti, non esisteva alcuna forma di esenzione canonica privilegiata a favore della Missione, perchè i chierici erano subordinati anche alla potestà dell'Ordinario del luogo nell'esercizio del loro compito missionario, come sanciva la stessa Costituzione *Omnium Ecclesiarum*: "In lege constitutiva Praelatura dicitur expresse: "Unusquisque Missionis sacerdos in exercenda animarum cura extra saepa Missionis [i.e. extra territorium Praelaturae nullius Pontiniacensis] vel in quolibet perfungendo munere, sibi ab Ordinario loci commisso, plene subiactet eiusdem auctoritati nullaue fruitur ab Ordinario loci exemptione" (n. VII). Et iterum in n. X, 2: "Erecta Missionis domus nulla pollet ab Ordinario loci exemptione". Pendet, ergo, in omnibus ad rem apostolicam attinentibus ab Ordinario loci, sicut quilibet alius presbyter, quamvis servata semper indole peculiari propriae vocationis" (J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria*, in "Periodica" 69 [1980], p. 410).

³⁴ Sul punto ampiamente: E. JOMBART, *La réorganisation actuelle de la Mission de France*, in "Revue de Droit Canonique" 4 (1954), p. 420-429.

dimensioni territoriali assai ridotte, si poneva al servizio — in funzione — di un corpo mobile di sacerdoti, destinati ad effettuare un apostolato specializzato, di carattere missionario. Per descrivere tale carattere di corpo presbiterale — essenziale per l'identità della *Mission de France* — non esisteva altra strada, nel quadro giuridico-canonico allora vigente, che far riferimento ad una "consociatio". Tuttavia, è indubbio che la *Mission de France* non fosse concepibile come un'associazione secondo le caratteristiche e il significato rigorosi che il Codice attribuiva a tale categoria di enti. Si trattava, sì, di un "coetus clericorum", ma dotato di particolare mobilità e diretto ad uno specifico fine pastorale; tuttavia la sua dipendenza dalla Missione non si fondava su un vincolo associativo, bensì, si è detto, sulla incardinazione nella prelatura "nullius" di Pontigny, che lo poneva sotto la potestà di regime di un Prelato, suo Ordinario proprio.³⁵

D'altra parte, l'ideazione del nuovo statuto giuridico della *Mission de France* per niente corrispondeva al modello di prelatura "nullius" secondo i caratteri e le finalità proprie di questa prelatura previsti nel diritto canonico tradizionale. La Missione, perciò, non si identificava "stricto sensu" con la nozione codiciale di associazione, nè con quella di prelatura "nullius": di qui la peculiarità della configurazione giuridica che le conferiva la Cost. ap. "Omnium Ecclesiarum" — completata dalla "Loi propre" — che non costituiva solo uno sforzo, un pò acrobatico, per stabilire nell'ambito dei rigidi schemi previsti dal Codice, uno statuto giuridico appropriato alla realtà pastorale in cui era stata intrapresa l'iniziativa dei Vescovi francesi.

La finalità perseguita dalla S. Sede con tale atto non era, in realtà, creare una vera prelatura "nullius" nel modo in cui il CIC allora considerava questa figura, bensì dotare la *Mission de France* di una struttura giuridica che le consentisse di realizzare i suoi obiettivi apostolici. Semplicemente si utilizzò una figura giuridica riconosciuta dal Codice del 1917 — per il quale le prelature erano solo territoriali

³⁵ J. FAUPIN, *La Mission de France*, p. 118-119. Dichiara in merito quest'autore: "Ils (gli Ordinari del luogo) ne peuvent leur imposer des tâches apostoliques qui n'auraient pas un caractère missionnaire caractérisé; sur ce point, d'ailleurs, le contrat précise généralement des modalités concrètes auxquelles ils ne peuvent s'opposer. Ils ne peuvent pas non plus faire obstacle aux directives données par le prélat ou ses auxiliaires, car alors la présence de la Mission dans leurs diocèses perdrait toute signification. En résumé, les évêques ne peuvent profiter du concours apostolique de la Mission qu'au condition de laisser celles-ci dans leur vocation originale" (Ibid., p. 199).

— vista la carenza di strutture pastorali personali, dotata di potestà di giurisdizione, che fosse adatta a svolgere l'opera di carattere sovradiocesano che la *Mission de France* aveva intrapreso. Effettivamente, la Missione nacque come un'iniziativa dell'episcopato francese e direttamente dipendente da esso: il suo obiettivo era, precisamente, fornire ai Vescovi che lo desiderassero il clero supplementare che fosse necessario per far fronte alle esigenze missionarie che il clero locale non era in grado, da solo, di soddisfare. Pertanto, la Missione doveva poter incardinare a sè i sacerdoti, disporre di mezzi e di autonomia, imprescindibili per provvedere alla loro adeguata formazione.

Questo è il senso unico della sua erezione in prelatura "nullius", e dell'assegnazione di un territorio determinato, visto che il Codice non prevedeva strutture ecclesiastiche personali. Si denotava, così, a monte, in un certo modo, una sorta di "fictio iuris": si attribuiva ad una istituzione una determinata configurazione giuridica — prelatura territoriale — per conseguire, sebbene senza assegnazione di un concreto "coetus" di fedeli, i fini di un'altra figura giuridica distinta — prelatura personale — allora inesistente nel diritto della Chiesa.

Solo per questo motivo si concesse alla *Mission de France* l'esiguo territorio di una parrocchia — che, d'altra parte, per i suoi fini, non le serviva a molto — con la conseguenza che non bisognava attenersi rigorosamente alle disposizioni che il CIC 1917 prevedeva per le prelature "nullius": il can. 319 § 2 del Codice stabiliva che si reggessero sul diritto particolare le abbazie e prelature "nullius" che non consistessero almeno in tre parrocchie e che, pertanto, non si applicassero loro i cann. 320-328.³⁶

I profili giuridici di questa prelatura risultano, quindi, assolutamente singolari. Come qualsiasi prelatura "nullius", poteva incardinare a sè i suoi sacerdoti; e così, infatti, espressamente statuiva l'art. 5 della "Omnium Ecclesiarum". Però si trattava di sacerdoti destinati a prestare il loro servizio in altre diocesi — pochi presbiteri erano, del resto, necessari per occuparsi della parrocchia di Pontigny — il che determinava automaticamente l'esigenza di concludere accordi tra il Prelato e i Vescovi diocesani, e il fatto che questi

³⁶ J. DENIS, *La prélature "nullius"*, p. 30.

presbiteri dipendessero, nell'esercizio del loro ministero, dal Vescovo del luogo nel quale lavoravano.³⁷

d) La legislazione del 1988: la "Loi propre de la Mission de France"

La disciplina della *Mission de France* ha subito un'ulteriore importante modifica il 18 giugno 1988, quando il Card. Decourtray³⁸ promulgò la (nuova) "Loi propre de la Mission de France";³⁹ da allora il Romano Pontefice ha emanato un'Enciclica incentrata proprio sulla permanente validità del mandato missionario della Chiesa.⁴⁰ La nuova "Loi propre" ha abrogato la normativa precedente che regolava tale ente istituzionale.⁴¹ E' di particolare interesse analizzare i mutamenti avvenuti, che distinguono la legge precedente da quella attuale.

Questi cambiamenti, sebbene non abbiano modificato sostanzialmente⁴² la precedente situazione della *Mission de France*, hanno però modificato il suo profilo giuridico in accordo con i cambiamenti necessari, tanto dal punto di vista dell'approfondimento teologico-canonico, dovuto al Concilio Vaticano II — in molti casi riportato nel Codice di Diritto Canonico del 1983 — quanto per l'esperienza dei trentatré anni di vigore della precedente legge propria del 1954. In questo senso si comprende, per esempio, la remissione al

³⁷ J. MARTÍNEZ TORRÓN, *La configuración jurídica*, p. 78-79.

³⁸ Il Card. Decourtray, Arcivescovo di Lione, era allora il Prelato della Mission de France; dal 1° ottobre 1988, il Prelato è Mons. André Lacrampe.

³⁹ E' stata approvata con Decreto della Congregazione dei Vescovi del 28 maggio 1988, prot. n. 730/87.

⁴⁰ IOANNES PAULUS PP. II, Lett. enc. *Redemptoris Missio*, 7.12.1990, in AAS 83 (1991), p.249-340. Ventinove anni prima di essere elevato al soglio pontificio, nel 1949, quando era un giovane sacerdote, Karol Wojtyła aveva scritto un articolo per il settimanale di Varsavia *Tygodnik Powszechny* sulla *Mission de France*, motivato dall'interesse suscitato in lui da questa istituzione che conobbe da vicino, durante la sua permanenza in Francia.

⁴¹ Vedi, ad esempio, sul tema P. VALDRINI, *La nouvelle loi propre de la Mission de France*, in "L'Année Canonique" 31 (1988), p. 269-289; e D. LE TOURNEAU, *La Mission de France: passé, présent et avenir de son statut juridique*, in "Studia Canonica" 24 (1990), p. 357 ss.

⁴² Sul punto, cf. D. LE TOURNEAU, *El presbiterio frente a la reevangelización: el caso de la Mision de Francia*, in AA.VV., *La formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales*, IV Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, Pamplona, 1990, p. 738, in cui si dice: "l'adattamento dello statuto giuridico della prelatura di Pontigny al nuovo Codice di Diritto Canonico del 1983 non ha modificato sostanzialmente la situazione precedente e ancor meno i suoi orientamenti pastorali e missionari".

can. 370 che viene fatta nell'art. 7 della nuova "Loi propre", che, spiegando qual è il territorio proprio della Missione, caratterizza la prelatura come territoriale (non è più prelatura "nullius", figura che ha cessato di esistere).⁴³

Sul piano delle intuizioni più profonde del Concilio Vaticano II, non passa inosservata l'influenza del principio di collegialità e della partecipazione del presbiterio nella nuova "Loi propre" della *Mission de France*.⁴⁴ Ciò, che ha un primo riflesso organico nel Comitato episcopale o Collegio dei Consultori "sui generis" contemplato nella nuova normativa, ha altre ripercussioni sia esterne che interne nella *Mission de France*, cioè, sia riguardo alle decisioni in rapporto con altri Vescovi della Francia, sia nel governo interno e, in questo caso, con i diversi organi — oltre al Collegio dei Consultori — che cooperano con il Prelato nel governo interno.

Questi organi collettivi sono: un Consiglio composto dal Vicario generale, il responsabile del seminario ed altri membri della Missione scelti dal Prelato (art. 13), il Consiglio presbiterale (art. 14), il Consiglio per le questioni economiche (art.12), l'Assemblea generale dei membri della *Mission de France* che si riunisce almeno ogni cinque anni (art. 16). D'altra parte, il Comitato episcopale, formato da Vescovi che collaborano con il Prelato nel governo della *Mission de France*, permette che si raggiunga un controllo più adeguato della stessa da parte dell'episcopato francese. E' "sui generis", fra l'altro, perché, a differenza del Collegio dei Consultori di una diocesi che esercita le sue funzioni (consultive, tranne nel caso di vacanza della

⁴³ Nella legge propria precedente si avevano sei remissioni specifiche al Codice allora vigente (artt. 6, 14, 21, 22, 28 e 34 ai cann. del Codice 320 § 1, 368, 956, 112-117, 112-116 e 454 § 5, rispettivamente). L'attuale legge propria della *Mission de France* lo fa in dieci occasioni nei suoi articoli e ai canoni seguenti: l'art 7 (giurisdizione del Prelato nel territorio di Pontigny) rinvia al can. 370; l'art. 11 (funzioni del Vicario generale) rimette ai cann. 475-481; l'art. 12 (Consiglio per questioni economiche ed Economo generale) rimette ai cann. 492-493 e al can. 494, rispettivamente; l'art. 14 (Consiglio presbiterale) rimette ai cann. 495-501; l'art. 20 (candidati al sacerdozio) rimette ai cann. 241 § 3 e 257; l'art. 21 (incardinazione alla *Mission de France*) rimette ai cann.267-272; l'art. 22 (sacerdoti che passano a disposizione della *Mission de France*) rimette al can.271; l'art. 25 (incardinazione) rimette ai cann. 267-275; e, in ultimo, l'art. 35 (conciliazione) rimette al can. 1733.

⁴⁴ J. CANOSA, *La legge propria della "Mission de France"*, in "Ius Ecclesiae" 3 (1991), p. 774.

sede episcopale),⁴⁵ quando il Vescovo lo richiede, il Comitato episcopale esercita le funzioni attribuitegli dall'art. 9 della "Loi propre" e, quindi, anche una potestà di governo.⁴⁶

Comunque, nonostante queste e altre differenze, la *Mission de France* è rimasta essenzialmente come era: il fatto stesso di essere regolata da una legge propria (in lingua francese nell'originale, come la precedente) serve già come dato eloquente della peculiarità che caratterizza la Missione all'interno del diritto comune. In effetti, se nella legislazione universale precedente si esigeva una legge particolare per le prelature "nullius" che comprendessero meno di tre parrocchie, adesso che il nuovo Codice non contiene alcun precetto su questo punto, la prelatura della *Mission de France*, seguendo la prescrizione della Costituzione apostolica con la quale fu eretta, rimane soggetta al diritto comune e, al contempo, continua a regolamentarsi con una legge propria che le permette di esprimere le sue caratteristiche.⁴⁷

In ogni caso, dall'analisi effettuata scaturiscono degli elementi non privi d'interesse: il substrato comune alle due leggi, così come le loro differenze, permettono di fissare con maggior chiarezza, in quanto aspetti che configurano la natura profonda della *Mission de France*, tra gli altri, il suo carattere di struttura gerarchica con territorio proprio,⁴⁸ necessariamente secolare,⁴⁹ con una doppia finalità: la prima, fornire clero missionario per curare le necessità pastorali di settori particolarmente scristianizzati, che già costituisce un peculiare compito pastorale; e la seconda, offrire clero supplementare alle diocesi che ne hanno bisogno.⁵⁰

E' doppia anche la natura della giurisdizione del Prelato: è territoriale, nel territorio di Pontigny; tuttavia, si trasforma in una giurisdizione personale, cumulativa e sovradiocesana,⁵¹ sui membri

⁴⁵ In proposito cf. J. I. ARRIETA, *La configuración jurídica del Colegio de Consultores*, in "Ius Canonicum" 24 (1984), p. 783-797.

⁴⁶ In tal senso P. VALDRINI, *La nouvelle loi propre*, p. 277 nota 4.

⁴⁷ J. CANOSA, *La legge propria*, p. 777.

⁴⁸ D. LE TOURNEAU, *La Mission de France*, p. 360 nota 4.

⁴⁹ P. VALDRINI, *La nouvelle loi propre*, p. 270 nota 4.

⁵⁰ J. CANOSA, *La legge propria*, p. 778.

⁵¹ D. LE TOURNEAU, *La Mission de France*, p. 374 nota 4: "Quant au corps sacerdotal missionnaire mis à disposition des évêques diocésains, le prélat de la Mission de France exerce à leur égard sa juridiction de façon juxtaposée avec les évêques diocésains, c'est-à-dire sur les memes sujets mais pour des matières différentes". Vedi

della Missione, per tutto ciò che riguarda la formazione ed il governo interno. Ciò consente di rendere evidenti i contrasti tra la *Mission de France* e le altre prelature territoriali, contrasti che in buona misura risultano dall'agire simultaneo, nella stessa, di due ambiti di giurisdizione.⁵²

3. Valutazioni conclusive

Con le considerazioni che precedono, dunque, si è fatto notare che malgrado la rigida impostazione territorialista del Codice previgente, la Chiesa ha sempre utilizzato nella storia il criterio personale per la creazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, ogni volta che ragioni pastorali specifiche impedissero a determinati gruppi di fedeli di ricevere con efficacia la "ordinaria cura animarum" da parte delle strutture diocesane.

Indubbiamente, il precedente storico più diretto e rilevante di tali strutture organizzative personali si identifica, appunto, nella *Mission de France* — un corpo mobile di presbiteri dediti alla recristianizzazione della nazione francese — eretta nel 1954 in prelatura "nullius", ma con una finalità totalmente diversa da quella che il *CIC 1917* prevedeva nel disciplinare tale tipo di prelatura. Si è detto, infatti, che l'obiettivo che la gerarchia si proponeva con la creazione di tale istituzione era di realizzare un'opera pastorale che combattesse l'aumento dell'ignoranza e dell'indifferenza religiose in terra di Francia. Pertanto, all'origine della *Mission de France* — originariamente eretta come semplice seminario della diocesi di Lisieux — si evidenziava la necessità di un apostolato speciale, diretto a far fronte ad un grave problema pastorale della Chiesa francese: fornire ai Vescovi "sacerdoti missionari", che svolgessero il loro compito in quelle diocesi più colpite dalla perdita massiva della fede cristiana, particolarmente, tra i ceti proletari e in alcuni ambienti rurali.

Dopo aver delineato le principali difficoltà che la Missione incontrò, come seminario, durante il suo cammino e le questioni giuridiche che furono affrontate in quel contesto, si è fatto riferimento

in proposito anche C. SOLER, *La jurisdicción cumulativa*, in "Ius Canonicum" 28 (1988), p. 131-180.

⁵² J. CANOSA, *La legge propria*, p. 779.

al primo statuto dell'istituzione, approvato, il 10 maggio 1949, per tre anni, "ad experimentum".

Tuttavia, l'impossibilità di incardinare a sè i propri sacerdoti, per poterli poi distribuire per tutta la Francia, in base alle esigenze che si fossero verificate, costituiva un notevole limite alle potenzialità applicative — pastorali ed apostoliche — della figura organizzativa creata. La necessità di ovviare a tale inconveniente condusse, perciò, alla Cost. ap. "Omnium Ecclesiarum" del 1954, con la quale la *Mission de France* veniva eretta in prelatura "nullius", e le veniva assegnato il territorio della parrocchia di Pontigny.

La finalità perseguita dalla S. Sede con tale atto non era, in realtà, creare una vera prelatura "nullius" nel modo in cui il CIC allora considerava questa figura, bensì dotare la *Mission de France* di una struttura giuridica che le consentisse di realizzare i suoi obiettivi apostolici in maniera più incisiva ed efficace. Semplicemente si utilizzò una figura giuridica riconosciuta dal Codice del 1917 — per il quale le prelature erano solo territoriali — vista la carenza di strutture pastorali personali, dotata di potestà di giurisdizione, che fosse adatta a svolgere l'opera di carattere sovradiocesano che la *Mission de France* aveva intrapreso. La legislazione del 1988, infine, ha completato tale impresa: da tale intervento normativo emerge il carattere di struttura gerarchica della Missione, con territorio proprio, secolare, con una duplice finalità: fornire clero missionario per curare le necessità pastorali di settori particolarmente scristianizzati, ed offrire clero di supporto alle diocesi che ne abbiano bisogno. Si delinea anche una conseguenziale doppia natura della giurisdizione del Prelato: territoriale, nel territorio di Pontigny; personale, cumulativa e sovradiocesana, sui membri della Missione, per tutto ciò che riguarda la formazione ed il governo interno.